

ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.

ART. 1	2
TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.....	3
ART. 1	3
ART. 2	3
ART. 3	4
ART. 4	4
ART. 5	4
ART. 6	5
ART. 7	6
ART. 8	6
ART. 9	6
ART. 10	6
ART. 11	7
ART. 12	7
ART. 13	7
ART. 14	8
ART. 15	9
ART. 16	9
ART. 17	9
ART. 18	10
ART. 19	10
ART. 20	10
ART. 21	10
ART. 22	10
ART. 23	10
ART. 24	10
ART. 25	11
ART. 26	11
ART. 27	11
ART. 28	11
ART. 29	11

NOTE.

Il testo con sfondo di colore beige, poiché afferente ad attività riservate ad altre Professioni, non è stato oggetto di modifica.

~~Con carattere barrato di colore rosso~~ il testo di cui si propone l'abrogazione o la sostituzione.

Con carattere in grassetto e/o con sfondo di colore verde il testo che si propone in sostituzione o in aggiunta.

Con carattere in grassetto di colore blu e riquadro il testo riportato nella bozza predisposta nel mese di luglio 2022 che si ritiene di dover rimuovere per le ragioni esposte nelle note a fondo pagina.

D.M.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. ~~10 della legge 8 luglio 1980, n. 319~~ **54 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115**, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.352, con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a vacanza in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in ~~quello successivo~~ **quelli successivi**;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari ~~sopra indicati~~ **rispettivamente fissi e variabili** per il periodo ~~agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994-agosto 1999~~ **agosto 1999 - settembre 2023 ed alla rideterminazione degli onorari a tempo commisurandoli al costo orario dei dipendenti statali inquadrati nelle funzioni di dirigente di seconda fascia del ruolo unico¹**;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del ~~23 maggio 2001~~, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo ~~agosto 1988-agosto 1999~~ **agosto 1999 - settembre 2023** è pari ~~a 57,9%~~ **al 60,4%²**, e per il periodo ~~agosto 1994-agosto 1999~~ **è pari a 14,9%**;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1

1. ~~Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di €14,68 per la prima vacanza e di €8,15 per ciascuna delle vacanze successive.~~ Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, è sostituito dal seguente: **“La vacanza è di due ore. L'onorario per ogni vacanza è di €31,00³.”**

¹ Il criterio dell'equiparazione dell'incaricato (Perito o Consulente tecnico) al dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dipendenti statali è stato introdotto nell'ordinamento che disciplina le spese di giustizia, afferente anche agli onorari degli ausiliari del magistrato (Titolo VII, artt. 49 e seguenti), dall'articolo 55 del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.

² <https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>

³ Muovendo dal metodo richiamato alla nota 1, che consente di contemperare la misura dell'onorario con la natura pubblicistica dell'incarico, l'onorario della vacanza è determinato nel doppio del costo orario di un dipendente della

2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3. L'applicazione del compenso a tempo deve essere considerato del tutto eccezionale e residuale, dovendosi applicare, anche eventualmente procedendo per analogia, le tabelle previste dal presente decreto.

4. È dovuto al Perito o al Consulente tecnico il compenso per le attività svolte per ognuno dei quesiti dotati di propria autonomia, e per quelle dovute a ciascuna delle indagini richieste da un accertamento plurimo, ancorché conseguenti ad incarico unitario⁴.

~~3-~~ 5. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario ~~2002~~ e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, ~~30 maggio 2002~~

Il Ministro della giustizia ~~Castelli~~ Nordio

Il Ministro dell'economia e delle finanze ~~Tremonti~~ Giorgetti

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità' oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

Art. 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal ~~4,6896%~~ **7,5221%** al ~~9,3951%~~ **15,0697%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal ~~3,7580%~~ **6,0278%** al ~~7,5160%~~ **12,0557%**;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, al ~~2,8106%~~ **4,5082%** al ~~5,6370%~~ **9,0417%**;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal ~~2,3527%~~ **3,7737%** al ~~4,6896%~~ **7,5221%**;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dal ~~1,8790%~~ **3,0139%** al ~~3,7580%~~ **6,0278%**;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal ~~0,9316%~~ **1,4943%** al ~~1,8790%~~ **3,0139%**;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo ~~0,4737%~~ **0,7598%** allo ~~0,9474%~~ **1,5196%**.

Pubblica Amministrazione inquadrato nella categoria D, livello 1, quantificato sommariamente, ed in via non esaustiva, in €.15,41 al netto degli oneri contributivi ed assicurativi.

Il secondo comma dell'articolo 50 del D.P.R. n°115/2002 ("...Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive...") prevede la possibilità di non distinguere tra l'onorario della prima e delle vacanze susseguenti.

⁴ Cassazione, Sez. I, 2 novembre 1995, n°11403. Conforme, e più recente: Cassazione, Sez. II, 23 marzo 2007, n°7186.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ 600,00.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata; I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente; I_S è l'importo della perizia o della consulenza; t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,44. L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto **alla metà di un terzo**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ 600,00.

Art. 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività:

- fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
- da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
- da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
- da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
- da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
- da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

- fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
- da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
- da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
- da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 5

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro 3.098,74, dal ~~4,6896%~~ **7,5221%** al ~~9,3951%~~ **15,0697%**;

da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal ~~3,7580%~~ **6,0278%** al ~~7,5160%~~ **12,0557%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal ~~3,2843%~~ **5,2680%** al ~~6,5686%~~ **10,5360%**;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal ~~2,8106%~~ **4,5082%** al ~~5,6370%~~ **9,0417%**;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal ~~1,8790%~~ **3,0139%** al ~~3,7580%~~ **6,0278%**;

da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dal ~~1,4053%~~ **2,2541%** al ~~2,8106%~~ **4,5082%**;

da euro 103.291,39 fino e non oltre euro 258.228,45, dall'~~0,7042%~~ **1,1295%** al ~~1,4085%~~ **2,2592%**;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo ~~0,2353%~~ **0,3774%** allo ~~0,4705%~~ **0,7547%**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ **600,00**.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata;

I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente;

I_S è l'importo della perizia o della consulenza;

t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,54.

L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro 3.098,74, dal ~~3,2843%~~ **5,2680%** al ~~6,5686%~~ **10,5360%**;

da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal ~~2,8106%~~ **4,5082%** al ~~5,6370%~~ **9,0417%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dal ~~1,4053%~~ **2,2541%** al ~~2,8106%~~ **4,5082%**;

da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dal ~~0,7042%~~ **1,1295%** al ~~1,4085%~~ **2,2592%**;

da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo ~~0,4737%~~ **0,7598%** all'~~0,9474%~~ **1,5196%**;

da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo ~~0,2353%~~ **0,3774%** allo ~~0,4705%~~ **0,7547%**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ **300,00**.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata;

I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente;

I_S è l'importo della perizia o della consulenza;

t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,72.

L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 7

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~145,12~~ **300,00** a euro ~~484,95~~ **800,00**.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~193,67~~ **300,00** a euro ~~582,05~~ **1.000,00**.

Art. 8

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Art. 9

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~96,58~~ **200,00** a euro ~~484,95~~ **800,00**. Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto ~~da un terzo a due terzi~~ **di un terzo**.

Art. 10

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

Art. 11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal ~~6,5686%~~ **10,2360%** al ~~13,1531%~~ **21,0976%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal ~~4,6896%~~ **7,5221%** al ~~9,3951%~~ **15,0697%**;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal ~~3,7580%~~ **6,0278%** all' ~~7,5160%~~ **12,0557%**;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal ~~2,8106%~~ **4,5082%** al ~~5,6370%~~ **9,0417%**;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dal ~~11,8790%~~ **3,0139%** al ~~3,7580%~~ **6,0278%**;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal ~~10,9316%~~ **1,4943%** all' ~~11,8790%~~ **3,0139%**;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo ~~0,2353%~~ **0,3774%** allo ~~0,4705%~~ **0,7547%**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ **600,00**.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M (I_S / I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata;

I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente;

I_S è l'importo della perizia o della consulenza;

t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,61.

L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme **di carattere generale o speciale**, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di ~~€145,12~~ **euro 600,00** ad un massimo di ~~€970,42~~ **euro 1.600,00, per ognuna delle distinte ed autonome verifiche effettuate.**

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, **unità immobiliari, porzioni di edifici o interi** fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da minimo di euro ~~145,12~~ **600,00** ad un massimo di euro ~~970,42~~ **1.600,00, per ognuna delle distinte ed autonome operazioni di rilievo o di misurazione effettuate.**

Art. 13

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dall' ~~1,0264%~~ **1,6463%** al ~~2,0685%~~ **3,3179%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dall' ~~0,9316%~~ **1,4943%** all' ~~11,8790%~~ **3,0139%**;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal ~~10,8369%~~ **1,3424%** all' ~~11,6895%~~ **2,7100%**;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo ~~0,5684%~~ **0,9117%** all' ~~1,1211%~~ **1,7982%**;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo ~~0,3790%~~ **0,6079%** all' ~~0,7579%~~ **1,2157%**;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo ~~0,2842%~~ **0,4559%** allo ~~0,5684%~~ **0,9117%**;

da euro 258.228,46 e fino e non oltre a euro 516.456,90, dallo ~~0,0474%~~ **0,0760%** allo ~~0,0947%~~ **0,1519%**.

~~Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.~~

Per la stima sommaria esposta in una breve relazione riassuntiva e basata su elementi sintetici e globali, quali, per i fabbricati, la cubatura, la superficie globale o il numero dei vani, ovvero, per i terreni, l'estensione complessiva, al perito o al consulente è dovuto l'onorario computato in applicazione dell'aliquota minima.

Per la stima particolareggiata basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, e per la perizia resa nelle esecuzioni civili e nelle procedure concorsuali, al perito o al consulente è dovuto l'onorario computato in applicazione dell'aliquota massima.

Nel caso di semplice giudizio stima spetta al perito o al consulente un onorario determinato ai sensi del secondo comma e ridotto di un terzo.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 600,00.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M (I_S / I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata;

I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente;

I_S è l'importo della perizia o della consulenza;

t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,55.

L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Nel caso di perizia o di consulenza avente ad oggetto più immobili con diversa natura o destinazione, o con caratteristiche non omogenee, o collocati in Comuni diversi, ovvero riferita a beni ubicati nel medesimo Comune e tra di loro assimilabili per natura e destinazione, ma ricompresi in aree appartenenti a differenti zone territoriali omogenee, così come perimetrare dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate⁵, l'onorario computato ai sensi dei commi che precedono è applicato ad ogni singola stima.

Art. 14

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dal ~~1,4053%~~ **2,2541%** al ~~2,8106%~~ **4,5082%**;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal ~~0,9316%~~ **1,4943%** al ~~1,8790%~~ **3,0139%**;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo ~~0,4737%~~ **0,7598%** al ~~0,9474%~~ **1,5197%**;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo ~~0,2842%~~ **0,4559%** allo ~~0,5684%~~ **0,9117%**;

⁵ Il riferimento alla "zona OMI" si ritiene legittimato dalla definizione che di questa ne dà il "Manuale della Banca Dati Quotazione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare": "Porzione della fascia territoriale che riflette un comparto omogeneo del mercato immobiliare locale, nel quale si registra una sostanziale uniformità di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali. Tale uniformità viene tradotta in omogeneità dei valori di mercato delle unità immobiliari...".

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo ~~0,1879%~~ **0,3014%** allo ~~0,3758%~~ **0,6071%**;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo ~~0,0932%~~ **0,1495%** allo ~~0,1879%~~ **0,3014%**;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo ~~0,0474%~~ **0,0760%** allo ~~0,0947%~~ **0,1519%**.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~145,12~~ **600,00**.

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata; I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente; I_S è l'importo della perizia o della consulenza; t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,72. L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 15

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto ~~alla metà~~ **di un terzo**. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto ~~alla metà~~ **di un terzo**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~96,58~~ **600,00**.

Art. 16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, **di valore locativo⁶**, di indennità di occupazione, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro ~~145,12~~ **600,00** ad un massimo di euro ~~970,42~~ **1.600,00**.

Art. 17

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 258,23, dal ~~7,5160%~~ **12,0557%** al ~~15,0321%~~ **24,1115%**;

da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal ~~5,6370%~~ **9,0417%** al ~~11,2741%~~ **18,0837%**;

da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal ~~3,7580%~~ **6,0278%** al ~~7,5160%~~ **12,0557%**;

da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dal ~~1,4053%~~ **2,2541%** al ~~2,8106%~~ **4,5082%**;

da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dal ~~0,9316%~~ **1,4943%** al ~~1,8790%~~ **3,0139%**.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro ~~38,73~~ **100,00**. Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. ~~Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.~~

Qualora il valore della perizia o della consulenza tecnica ecceda l'importo massimo dell'ultimo scaglione spetta al perito o al consulente un onorario aggiuntivo computato, sull'eccedenza del valore, in applicazione dell'aliquota determinata con la formula matematica: $A_R = A_M(I_S/I_M)^t$, in cui: A_R è l'aliquota ricercata;

⁶ Il valore locativo costituiva la base imponibile di un tributo abrogato definitivamente con la riforma tributaria del 1973.

I_M e A_M rappresentano, rispettivamente, l'importo massimo dell'ultimo scaglione e l'aliquota ad esso corrispondente;

I_S è l'importo della perizia o della consulenza;

t è la tangente della retta della tariffa, pari a -0,30.

L'entità dell'onorario aggiuntivo non potrà essere superiore a quella dell'onorario calcolato per scaglioni in applicazione dell'aliquota massima.

Art. 18

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~48,03~~ **76,51** a euro ~~145,12~~ **231,18** per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro ~~48,03~~ **76,51** a euro ~~145,12~~ **231,18** per il primo reperto. Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto ~~da un terzo a due terzi~~ **di un terzo**.

Art. 19

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro ~~241,70~~ **385,03** ad un massimo di euro ~~4.852,11~~ **7.729,41**.

Art. 20

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale euro 19,11;

ispezione esterna di cadavere euro 19,11;

autopsia euro 67,66;

autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;

per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

Art. 21

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

Art. 22

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

Art. 23

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

Art. 24

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

Art. 25

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

Art. 26

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica euro 19,11;

esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;

per esame necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

Art. 27

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

Art. 28

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

Art. 29

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Per quanto concerne le attività espletate dal consulente tecnico per un tentativo finalizzato a migliore risoluzione della controversia ex art. 696 bis c.p.c. ovvero richiesto dal giudice o dalle parti, spetta al consulente tecnico un onorario in funzione dell'art. 52 D.P.R. 115/2002 con riguardo all'attività di cui al quesito ed indipendentemente dall'esito dell'attività conciliativa.⁷

⁷ Nella ipotesi di tentativo di conciliazione obbligatorio (ex art. 696 bis o ex art. 198 C.P.C.), per il quale la richiesta di liquidazione deve essere sottoposta al Giudice, il ricorso all'articolo 52 non può essere disposto ex ante, prescindendo dall'entità dell'attività che dovrà essere svolta dal Consulente, posto che l'aumento degli onorari può essere concesso soltanto allorquando "...sia stato riconosciuto al Consulente il compenso massimo determinato sulla base delle tabelle allegate al..." D.M. 30 maggio 2002 (Cass. Sez. II, 9 ottobre 2014, n°21339). Ovvero, in ipotesi di compenso determinato a percentuale, l'aumento può essere concesso (a discrezione e nella misura stabilita dal Giudice) soltanto se sia stato raggiunto o superato lo scaglione del valore massimo.

Nella ipotesi in cui, invece, il tentativo di conciliazione non sia previsto dalla norma, ma venga condotto per iniziativa del C.T.U., ovvero su richiesta del Giudice, ed abbia esito positivo, il Consulente può chiedere alle parti, all'interno dell'atto transattivo, che il suo compenso sia determinato in applicazione di parametri diversi dalla tariffa giudiziaria (es. D.M. n°140/2012).